Piemme Trust
Amministrazioni Fiduciarie S.r.l.

La nuova Crisi di impresa.

Aspetti controversi di una normativa che impone un'immediata analisi dei sistemi di gestione e controllo delle imprese per la salvaguardia dell'attività e delle figure dirigenziali

Le odierne scelte legislative, con l'intento di guidare le imprese verso una nuova modalità di gestione della crisi e dell'insolvenza, hanno inciso profondamente sulle prescrizioni inerenti all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle società. L'amministrazione dell'impresa, secondo l'art. 2086, comma 2 cod. civ., così come riformato dal codice della crisi d'impresa e, per quanto concerne questa norma, già a far data dal 16 marzo 2019, dovrebbe essere così impostata:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»

La disposizione in commento costituisce un impianto di *governance* che pone nuovi obblighi in capo alle società indicando:

1) l'assetto richiesto e la sua ampiezza;
2) i criteri di configurazione;
3) le finalità di tale assetto.

Ove per assetto organizzativo si dovrà intendere la struttura organizzativa di persone e relazioni e per assetto amministrativo-contabile dovrà aversi riguardo all'insieme delle procedure e degli strumenti che consentano lo svolgimento dell'attività.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha, poi, definito l'assetto organizzativo come «*il sistema di funzioni-programma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenze e responsabilità, il complesso procedurale di controllo*».

PIEMME TRUST AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE S.R.L.
Codice Fiscale, Partita IVA e Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 13755121004
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 Roma (RM)
Via Madrid, 16 - 20090 Segrate (MI)
tel +39 06.375.115.08, +39 02.839.661.01 fax +39 06.943.752.73 +39 02.213.3227
legal@pec.piemmetrust.it

Il tema degli assetti organizzativi è oggetto di particolare attenzione soprattutto a seguito delle modifiche intervenute alla bozza del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (CCII) che entrerà in vigore in data 15 luglio 2022. Sussiste, infatti, uno stretto legame tra le finalità delle procedure d'allerta e composizione negoziata della crisi e il dovere di istituire adeguati assetti organizzativi dell'impresa.

Scopo del legislatore, di fatto, è costituire un complesso economico funzionale che sia in grado di comprendere *ex ante* l'evoluzione della situazione aziendale, nonché di monitorare *ex post* gli scostamenti tra previsioni e risultati.

Una nota importante: così come chiarito con il proprio comunicato stampa dello scorso 1° luglio, si evidenzia come l'Agenzia dell'Entrate si sia già attivata per segnalare agli organi di controllo delle società gli omessi versamenti dell'imposta superiore a 5.000 euro relativi al primo trimestre 2022 al fine di consentire alle imprese di valutare l'eventuale ricorso alla composizione negoziata con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

Le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle disposizioni legislative in disamina non sono di poco conto:

al di là di essere esclusi dalle eventuali misure premiali previste dal codice, si potranno subire contestazioni, anche in sede penale, per non aver adeguatamente difeso il patrimonio aziendale e i diritti dei creditori, beni di cui l'imprenditore è custode e responsabile, soprattutto, nel caso in cui dalla mancata adozione delle misure imposte dal legislatore, nei sia conseguito un danno diretto.

In ordine al nuovo quadro normativo sul piano delle responsabilità si fa rimando a una recente pronuncia del Tribunale di Roma[1] secondo cui «*incorre in responsabilità per* mala gestio *l'amministratore di società di capitali che omette di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o pre-crisi. Non vi incorre invece l'amministratore che abbia predisposto un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che, alla stregua di una valutazione che tenga conto delle conoscenze e degli elementi allora a disposizione dell'amministratore, si mostra idoneo a verificare tempestivamente la perdita della continuità aziendale; né vi incorre l'amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato, grazie all'assetto organizzativo predisposto, il venir meno della continuità aziendale, ponga in essere interventi che successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi, ed*

[1] Trib. Roma, sez. spec. Impresa, 24 settembre 2020, in *Foro.it*, 12, I, 3965.

eventualmente il fallimento della società, qualora tali interventi non risultino, sulla base di una valutazione ex ante, manifestamente irrazionali ed ingiustificati».

Tutte le considerazioni sopra svolte divengono ancor più rilevanti alla stregua dei nuovi, stringenti, indici della crisi *ex* art. 3 c.c.i.i.:

Costituiscono segnali di allarme, rispetto alle situazioni di crisi che l'imprenditore deve intercettare: «a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-*novies*, comma 1».

Il legislatore, quindi, non solo ha specificato la funzione degli assetti organizzativi, ma, altresì, ha esplicitato, quelli che – non essendo che meri esempi e non tassative ipotesi – sono i segnali di allarme.

Trattasi di indici arbitrari individuati dal legislatore che, laddove emersi, impongono all'imprenditore di attivarsi senza indugio con gli strumenti previsti dalla legge per fronteggiare la crisi.

L'assistenza della nostra società di consulenza

Il Team della Crisi

La *compliance* aziendale passa anche dall'istituzione di «adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili», nuovo cardine dell'impresa per la valutazione del suo benessere economico ma, nondimeno, per anticipare i necessari interventi correttivi volti a scongiurare l'avvio – anche forzato - di una procedura concorsuale e scongiurare eventuali inefficienze del sistema 231 adottato dall'ente.

Piemme Trust da anni è al fianco delle imprese nella consulenza giuridica ed economica e non può che esserlo anche oggi, in questo momento di enorme cambio di passo per la *governance* delle imprese italiane.

Per tale ragione Piemme Trust ha istituito con i propri professionisti di riferimento un Team dotato di competenze multidisciplinari che potrà supportare gli imprenditori nei prossimi fondamentali passi:

- ✓ L'analisi dell'attuale assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- ✓ La verifica dell'idoneità dell'assetto sopra descritto rispetto ai nuovi parametri normativi;
- ✓ L'implementazione di eventuali rimedi correttivi alla luce delle risultanze riscontrate;
- ✓ La predisposizione di idonee procedure di monitoraggio degli indici economico-finanziari per la salvaguardia dell'attività sociale;
- ✓ La revisione, ove necessario, dell'assetto di *governance* nell'ottica di redistribuire compiti e responsabilità nel *management;*
- ✓ La guida nell'avvio della procedura di allerta finanziaria;
- ✓ L'eventuale consulenza e assistenza in fase concorsuale.

Referenti principali del Team saranno il dott. Carmine Pallino, iscritto all'Ordine dei Commercialisti e l'avv. Germano Margiotta, avvocato del Foro di Milano, entrambi con pluriennale esperienza in ambito di ristrutturazioni del debito e responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Per ogni ulteriore approfondimento e/o richiesta di consulenza potrete scriverci all'indirizzo teamcrisi@piemmetrust.it.

PIEMME TRUST AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE S.R.L.
Codice Fiscale, Partita IVA e Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 13755121004
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 Roma (RM)
Via Madrid, 16 - 20090 Segrate (MI)
tel +39 06.375.115.08, +39 02.839.661.01 fax +39 06.943.752.73 +39 02.213.3227
legal@pec.piemmetrust.it